



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **2434** del 30/12/2015 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: SEG/DEL/2015/00002

OGGETTO: Schema di Accordo Quadro tra Regione Puglia e Innovapuglia SpA per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale art. 47 comma 3 l.r. 10/2009

L'anno 2015 addì 30 del mese di Dicembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:

V.Presidente	Antonio Nunziante
Assessore	Loredana Capone
Assessore	Anna Maria Curcuruto
Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Sebastiano Leo
Assessore	Salvatore Negro
Assessore	Raffaele Piemontese
Assessore	Domenico Santorsola

Sono assenti:

Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Giovanni Giannini

Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Bernardo Notarangelo

Assente
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Segretario generale della Presidenza, dott. Roberto Venneri, riferisce quanto segue: *il V.P. Nunziante:*

La Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011" nel capo IV all'art. 47 ha dettato disposizioni in materia di assegnazione del personale e precisamente previsto che:

1. *Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze di organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e InnovaPuglia possono disporre, tra di esse, l'assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta unità.*
2. *L'assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la maggiore durata connessa all'attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.*
3. *Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e termini dell'assegnazione.*
4. *Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall'ente di assegnazione.*

Appare di rilevante importanza la possibilità di avvalersi delle professionalità e delle competenze presenti in InnovaPuglia, società interamente partecipata dalla Regione Puglia e soggetta a controllo analogo a quello che la stessa esercita sui propri servizi (al riguardo da ultimo disciplinato dalle DGR n. 810 ed 812 del 2014 e s.m.i.), per meglio corrispondere alla programmazione strategica soprattutto con riferimento alle attività amministrative connesse al sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali europei nonché, più in generale, a quelle altre attività legate alla programmazione e implementazione delle I.C.T.

Difatti in base all'art. 4 dello Statuto di InnovaPuglia, *"la Società ha per oggetto il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione.*

In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:

.....
l'assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione."

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 47 della richiamata Legge regionale 30 aprile 2009 n. 10, e consentire alla Regione di avvalersi di siffatte professionalità è necessario sottoscrivere "intese o accordi" per disciplinare modalità, condizioni e termini dell'assegnazione del personale in servizio presso InnovaPuglia, per un utilizzo del personale in termini di efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza da parte della Regione Puglia.

Tanto premesso si propone di approvare la bozza dell'Accordo quadro per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia ed Innovapuglia s.p.a ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale n.10/2009, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante, dando mandato al Segretario generale della Presidenza di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo stesso.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L. R. 16 NOVEMBRE 2001, n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d'entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k della L.R. n. 7/97.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Segretario generale della Presidenza;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato
- di approvare la bozza dell'Accordo quadro per la disciplina dell'assegnazione temporanea di personale tra la Regione Puglia ed Innovapuglia s.p.a ai sensi dell'art. 47, comma 3 della legge regionale n.10/2009, allegata alla presente deliberazione e di essa parte integrante;
- di dare mandato al Segretario generale della Presidenza di procedere alla sottoscrizione dell'Accordo stesso;
- di trasmettere, a cura della Segreteria generale della Presidenza, copia del presente provvedimento alla Società InnovaPuglia spa con sede in Valenzano, nonché ai Direttori di Dipartimento della Regione ed al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA dott. <i>BERNARDO NOTARANGELO</i>	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA dott. Antonio <i>NUNZIANTE</i>
--	---

IL SOTTOSCRITTO ATTESTA CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO A LUI AFFIDATO, E' STATO ESPLETATO NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA REGIONALE, NAZIONALE E COMUNITARIA E CHE IL PRESENTE SCHEMA DI PROVVEDIMENTO, DALLO STESSO PREDISPOSTO AI FINI DELL'ADOZIONE DELL'ATTO FINALE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE, E' CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.

Il Segretario Generale della Presidenza
Dott. Roberto Venneri

Roberto Venneri

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano

Michele Emiliano

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
dott. *BERNARDO NOTARANGELO*

**ACCORDO QUADRO PER LA DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI
PERSONALE TRA LA REGIONE PUGLIA ED INNOVAPUGLIA S.P.A AI SENSI
DELL'ART. 47, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N.10/2009**

TRA

InnovaPuglia S.p.A. (di seguito denominata InnovaPuglia), nella persona del Presidente quale legale Rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del _____

E

La Regione Puglia, nella persona del dott. Roberto Venneri., quale Segretario Generale della Presidenza, nato a e domiciliato per la carica in, autorizzato con Deliberazione di G.R. n. _____ del _____;

PREMESSO

- che la Regione Puglia con legge regionale 30 aprile 2009, n. 10 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”* nel capo IV all'art. 47 ha dettato disposizioni in materia di assegnazione del personale e precisamente:
 1. *Ai fini del contenimento o della razionalizzazione della spesa per il personale, a fronte di carenze di organico o per singoli progetti, la Regione Puglia e InnovaPuglia possono disporre, tra di esse, l'assegnazione temporanea di personale in numero comunque non superiore alle trenta unità.*
 2. *L'assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la maggiore durata connessa all'attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.*
 3. *Con apposite intese o accordi, i soggetti di cui al comma 1 possono stabilire modalità, condizioni e termini dell'assegnazione.*
 4. *Il personale temporaneamente assegnato conserva il trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall'ente di assegnazione;*
- che la Regione Puglia ritiene di rilevante importanza e significato avvalersi delle professionalità e delle competenze presenti in InnovaPuglia, società interamente partecipata dalla stessa, per meglio corrispondere alla programmazione strategica soprattutto con riferimento alle attività amministrative connesse al sistema di gestione e controllo dei fondi strutturali europei nonché,



più in generale, a quelle altre attività legate alla programmazione e implementazione delle I.C.T.;

- che la Regione Puglia esercita su InnovaPuglia un controllo di tipo analogo a quello che la stessa esercita sui propri servizi, da ultimo disciplinato dalle DGR n. 810 ed 812 del 2014 e s.m.i.;
- che, come previsto fra l'altro dall'art. 47, comma 3, della Legge Regionale 30 aprile 2009, è necessario sottoscrivere *"intese o accordi"* per disciplinare modalità, condizioni e termini dell'assegnazione del personale in servizio presso InnovaPuglia, per un utilizzo dello stesso in termini di efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza da parte della Regione Puglia;
- Visto l'art. 4 dello Statuto di InnovaPuglia che riferisce sulle attività e sulle finalità della società come di seguito riportate:

"La Società ha per oggetto il supporto tecnico alla PA regionale per la definizione, realizzazione e gestione di progetti di innovazione basati sulle ICT per la PA regionale, nonché il supporto alla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione. In questo ambito, le attività caratteristiche della Società sono:

*.....
l'assistenza tecnica alla PA regionale nella definizione, attuazione, monitoraggio, verifica e controllo degli interventi previsti dalla programmazione strategica regionale a sostegno dell'innovazione."*

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

1. La Regione Puglia intende avvalersi dell'apporto delle qualificate competenze e conoscenze e delle professionalità dei dipendenti di InnovaPuglia in applicazione dell'art. 47 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 10.

ART. 3



1. I Direttori di Dipartimento di cui al “Modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA” adottato con DPR 31 luglio 2015, n. 443, anche sulla base di relazioni da parte dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, formulano richiesta alla Segreteria Generale della Presidenza di assegnazione temporanea di personale di InnovaPuglia, specificando numero di risorse, competenze tecniche, motivazione della richiesta, durata dell’assegnazione, estremi dei capitoli di spesa a copertura finanziaria.
2. La Segreteria Generale della Presidenza, dopo aver valutato le richieste di cui al comma 1, e dopo eventuale contraddittorio con il Dipartimento richiedente, trasmette apposita domanda di assegnazione temporanea a InnovaPuglia, nella quale specifica numero di risorse, competenze tecniche, motivazione della richiesta, durata dell’assegnazione.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono di regola comunicate per conoscenza al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione. Nel solo caso di utilizzo di personale con imputazione su capitoli del bilancio autonomo regionale la Segreteria generale della Presidenza provvede ad acquisire, prima di formulare la domanda di assegnazione temporanea, il parere favorevole del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione sulla preventiva verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente sulla spesa per il personale.
4. In ogni caso il numero di dipendenti in assegnazione temporanea non potrà superare il numero massimo complessivo di trenta unità.

ART. 4

1. InnovaPuglia, adottate le determinazioni conseguenti ad opera degli organi competenti, comunica alla Segreteria Generale della Presidenza, al Direttore di dipartimento interessato e, per conoscenza, al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione l’elenco nominativo delle risorse, corrispondente alle richieste di cui all’art. 3, comma 2. avendo cura, in relazione



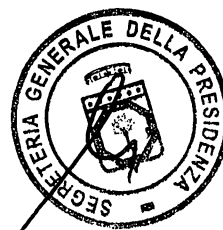
alle competenze specificate, di tener conto della tabella di equiparazione funzionale tra le figure lavorative e le categorie contrattuali del C.C.N.L. degli addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti e le figure professionali e le categorie contrattuali del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed autonomie locali, di cui alla tabella allegata *sub* I, parte integrante del presente accordo.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve indicare, per ciascuna risorsa, il livello di inquadramento contrattuale rispetto al C.C.N.L. vigente e l'onere complessivo a carico della Regione Puglia, calcolato con riferimento al trattamento economico spettante ed agli oneri riflessi dovuti.

ART. 5

1. Una volta ricevuta la comunicazione di cui all'art. 4, il Direttore del dipartimento interessato o il Dirigente competente ad operare sui relativi capitoli, qualora la ritenga soddisfacente rispetto alle richieste formulate, d'intesa con il Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di assegnazione temporanea del personale, in applicazione dell'art. 47 della legge regionale n.10 del 2009, previa determinazione di impegno di spesa adottata dal Dirigente competente ad operare sui relativi capitoli.
2. I provvedimenti di cui al comma precedente devono indicare la sede di lavoro del personale in assegnazione temporanea, la decorrenza e la durata dell'assegnazione, gli oneri di cui al comma 2 dell'art. 4 e gli estremi dell'atto di impegno.
3. I provvedimenti di cui al comma 1, divenuti esecutivi, vengono comunicati ad InnovaPuglia per gli atti gestionali conseguenti e alla Segreteria Generale della Presidenza.

ART. 6



1. Al personale utilizzato in assegnazione temporanea continuano ad applicarsi le norme contrattuali del C.C.N.L. vigente per il personale di InnoVaPuglia; lo stesso conserva il trattamento economico complessivo in godimento, i cui oneri sono periodicamente rimborsati dall'ente di assegnazione.
2. Alla direzione ed al coordinamento del personale in assegnazione provvede il Dirigente della struttura (Dipartimento, Sezione, Servizio) cui lo stesso è assegnato, salvo che il provvedimento di assegnazione non disponga diversamente in considerazione di particolari e comprovate esigenze organizzative progettuali.
3. Per quanto non diversamente e specificamente previsto nel presente accordo, al personale in assegnazione temporanea ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 10 del 2009 si applicano le vigenti disposizioni in materia di comando presso la Regione Puglia, in quanto compatibili.

ART. 7

1. L'assegnazione concerne solo personale a tempo indeterminato e non può superare i ventiquattro mesi, salvo la maggiore durata connessa all'attuazione di programmi o di attività i cui oneri sono finanziati con fondi strutturali o comunque del bilancio vincolato.

ART. 8

1. Gli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro gravano sulla Regione Puglia, avuto riguardo dell'attività svolta dal personale interessato presso le sedi della stessa.
2. Il personale in assegnazione temporanea è tenuto all'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza vigenti per il personale della Regione Puglia.

ART. 9

1. La Regione Puglia provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati



personali relativi al personale assegnato nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri regolamenti emanati secondo i principi del D.lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

2. La Regione Puglia si impegna a trattare i dati personali provenienti da InnovaPuglia unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

ART. 10

1. Il presente Accordo quadro ha la durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo sulla base di espresso accordo scritto approvato dai competenti organi dei contraenti, da proporre almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza

Letto, approvato e sottoscritto.

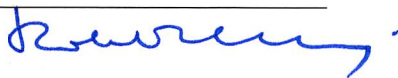
Bari,

REGIONE PUGLIA

INNOVAPUGLIA

L'allegato è composto da n. 6 pagine

IL SEGRETARIO GEN. PRESIDENZA
DR. ROBERTO VENNARI





Allegato unico alla deliberazione
n. 2434 del 30 DIC. 2015
composta da n 6 (sei) facciate
Il Segretario della G.R. Il Presidente

dott. BERNARDO NOTARANGELO

dott. Antonio NUNZIANTE

